



## Repubblica Italiana

# Tribunale di Pistoia

#### In Nome del Popolo Italiano

il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

|                |        | nella ca | ausa n. | 0/2 | 020 t | ra le pa | arti:     |         |     |
|----------------|--------|----------|---------|-----|-------|----------|-----------|---------|-----|
| B<br>STFNCL74H |        |          |         | ),  | con   | l'avv.   | STIAFFINI | NICOLA  | (cf |
|                |        |          |         |     |       |          |           | ATTR    | ICE |
|                | SPA (c | f O      | ),      | cor | n gli | avv.     |           |         |     |
|                |        |          |         |     |       |          |           |         |     |
|                |        |          |         |     |       |          |           |         |     |
|                |        | _ 📕      |         |     |       |          |           |         |     |
|                |        |          |         |     |       |          |           | CONVENU | ЈТА |

Decisa a Pistoia in data 13/09/2022 sulle seguenti conclusioni:

Attrice: come da preverbale dep. 21.3.2022 per l'udienza cd. cartolare di pc, da intendersi qui integralmente richiamato

Convenuto: come da preverbale dep. 21.3.2022 per l'udienza cd. cartolare di pc, da intendersi qui integralmente richiamato

#### Fatto e diritto

s.r.l. in liquidazione cita in giudizio s.p.a. in relazione a contratto di conto corrente di corrispondenza n. 3 e a n. 35 contratti di finanziamento/anticipo (esattamente indicati in atti nei propri identificativi numerici) le cui competenze sono state via via addebitate sul

predetto c/c di corrispondenza, contratti tutti chiusi con saldo pari a zero: con riferimenti a detti rapporti, l'attrice chiede



- (a) in via principale, accertare e dichiarare la nullità dei titoli su cui sono fondati gli addebiti posti a carico dell'attrice siccome privi di idonea pattuizione scritta, a titolo di interessi passivi al tasso ultralegale, di c.m.s., di commissione disponibilità fondi, di capitalizzazione infrannuale delle competenze debitorie, di spese e commissioni per le ragioni meglio spiegate in atti e oltre il riconoscimento degli interessi attivi ex art. 117 co. 7 lett. a) TUB sui corretti saldi a credito dell'attrice; per l'effetto, quantificare l'esatto importo del saldo complessivo del c/c 3 alla data di estinzione (14.3.2018) depurato da ogni illegittimo interessi, spesa, commissione, capitalizzazione infrannuale delle competenze passive, comprese quelle prodotte dagli altri rapporti bancari dedotti in atti ed ivi addebitate, riconoscendo all'attrice gli interessi creditori al tasso ex art. 117 co. 7 lett. a) TUB sui corretti saldi ricalcolati; conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 245.982,76 o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre spese tecniche per euro al netto IVA e interessi moratori dalla domanda (deposito della domanda di conciliazione 20.9.2019) al saldo;
- (b) in subordine, in ipotesi di rigetto della domanda principale e salvo gravame, accertare e dichiarare il corretto saldo dei contratti bancari *de quibus* alla data della loro estinzione nel rispetto delle norme imperative ex art. 1284 c.c. e TUB, con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi di legge e spese tecniche di parte per euro 7.900,00 al netto IVA.
- I.2. Si costituisce parte convenuta, preliminarmente eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la nullità dell'atto di citazione avversario ex art. 164 co. 4 c.p.c., nonché formulando eccezione di prescrizione per le pretese restitutorie inerenti quantomeno il decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione e contestando la sussistenza di validi atti interruttivi del termine prescrizionale; nel merito, argomentando in punto di onere della prova gravante sulla controparte, attrice in giudizio, e deducendo in ordine all'infondatezza dei vari addebiti mossi in atto di citazione, con richiesta finale di rigetto delle domande attoree ovvero, in subordine, di compensazione tra le rispettive poste dare/avere per come accertate in corso di giudizio.



**I.3.** Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene prima decisa parzialmente con sentenza non definitiva n. 16 /2021 del 18.2.2021 di rigetto delle eccezioni di incompetenza territoriale e nullità della citazione sollevate da parte convenuta, quindi istruita a mezzo c.t.u. e successiva relazione integrativa e infine trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.

\*\*\*\*\*

II. All'esito dell'istruttoria svolta, reputa questo Tribunale che le domande attoree meritino accoglimento nei limiti e per le ragioni che si vengono a dettagliare.

**II.1.** In premessa, si impongono alcune considerazioni:

- (i) come già incidentalmente osservato nella pronuncia parziale n. 16 / 2021, non è sostenibile la tesi attorea dell'aver la società attrice avanzato mera domanda di accertamento e non già di ripetizione dell'indebito: ciò infatti è incompatibile sia con la richiesta esplicita, formulata in via principale sin dalle conclusioni dell'atto di citazione (pag. 21), di "condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 245.982,76" o altra ritenuta di giustizia, sia con il fatto che tutti i rapporti oggetto di lite erano già pacificamente estinti alla data d'instaurazione del giudizio talché una domanda di condanna al pagamento, quale quella formulata, non può aver significato diverso che quello ripetitorio, non essendo neppure materialmente possibile un "riaccredito" su conti già estinti. Del resto, le considerazioni svolte sul punto da parte attrice in comparsa conclusionale (pag. 12) confermano semmai quanto vorrebbero smentire, laddove si afferma che "La domanda proposta dalla Bassa s.r.l. ... [è] ... una domanda di nullità dei titoli su cui sono fondati alcuni addebiti, consequente accertamento del corretto saldo del rapporto tra le parti e, quindi, con conseguente richiesta di pagamento del saldo attivo così rideterminato" il che è propriamente a dire una domanda di restituzione di quanto non dovuto, id est il proprium della repetitio indebiti.

Si rinvia inoltre, in proposito, a quanto precisato a pag. 5 della sent. n. 16 / 2021 anche in relazione all'inconferenza di precedenti giurisprudenziali citati a proprio conforto dalla parte attrice.

Quanto detto ha, all'evidenza, riflessi in punto di eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, la quale lungi dal dover esser dichiarata inammissibile (proprio perché afferente a una domanda di ripetizione dell'indebito, e non già solo a una domanda di nullità contrattuale che come noto è imprescrittibile) deve essere invece vagliata alla luce della disamina svolta dal c.t.u., come si avrà modo oltre di trattare;

- (ii) la considerazione versata in comparsa costitutiva (pag. 24) dalla convenuta (con implicito richiamo al disposto dell'art. 1832 c.c.), per cui la mancata contestazione degli estratti conto in corso di rapporto impedirebbe al correntista di muovere contestazioni circa i tassi applicati, si appalesa infondata e tralaticia: integra infatti principio giurisprudenziale assodato quello per cui la cd. tacita approvazione dell'estratto conto si riferisce, ed è circoscritta, all'approvazione delle singole scritture e operazioni come certificazione della verità storica dei dati ivi riportati, ma non preclude la formulazione di censure concernenti la validità/efficacia e legittimità dei rapporti sottostanti (nelle parole della Suprema Corte di seguito citata, "contestazioni ... fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite dal conto corrente"), come appunto quelle avanzate nel presente contenzioso (cfr. ex multis Cass. ord. n. 30000/2018 che menziona a propria volta Cass. n. 23421/2016, Cass. n. 11626/2011, Cass. n. 3574/2011, Cass. n. 11749/2006);
- (iii) infine, non è meritevole di accoglimento la prospettazione difensiva "principe" spiegata dalla convenuta in punto di *onus probandi* e mancato assolvimento di esso ad opera dell'attrice: benvero che, come da orientamento radicato e perfettamente in linea con la regola cardine di cui all'art. 2697 c.c., è il *solvens* che agisce in ripetizione come s'è detto avvenire indubbiamente nel caso di specie a dover provare sia gli avvenuti pagamenti sia la mancanza di una valida *causa debendi*, dovendo all'uopo documentare l'andamento del rapporto con la produzione della serie integrale degli estratti conto oltre, naturalmente, ai contratti iniziali. Dimentica però la convenuta che nel presente contenzioso parte attrice ha sin dall'inizio chiesto accertarsi la nullità dei titoli contrattuali originari con conseguente ricalcolo del saldo del rapporto in applicazione dei criteri sostitutivi *ex lege* proprio a causa della denunciata mancata pattuizione degli stessi per scritto, id est della mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche applicabili al rapporto (cfr. pag.

20 atto di citazione: "in via principale, accertare e dichiarare la nullità dei titoli su cui sono fondati gli addebiti posti dalla convenuta a carico dell'attrice in relazione ai rapporti bancari dedotti in atti ... perché privi di idonea pattuizione scritta ..."), senza necessità di rammentare che per i contratti bancari la forma scritta è richiesta ad substantiam: dunque non solo non avrebbe alcun senso giuridico far ricadere su chi agisce in giudizio gli effetti negativi che lo stesso soggetto agente denuncia come dovuti a comportamento illegittimo della controparte, ma sarebbe contraddittorio con la stessa tesi attorea della nullità contrattuale la produzione, ad opera dell'attrice stessa, della copia scritta dei contratti, rectius delle condizioni economiche contrattuali, di cui trattasi.

Pertanto, in presenza di vicende di tal genere, la copiosa e condivisibile giurisprudenza in tema di onere della prova gravante sull'attore in ripetizione non può trovare piena applicazione, atteso che la domanda ripetitoria è fondata appunto sulla nullità contrattuale per assenza di forma scritta, accusa da cui a questo punto è la controparte a doversi difendere producendo in giudizio i documenti attestanti il rispetto del requisito di forma.

Neppure sono degne di pregio le discettazioni di parte convenuta in ordine all'art. 119 TUB non potendo, innanzitutto, tale norma qualificarsi come una sorte di condizione (non prevista ex lege) di procedibilità delle domanda di nullità contrattuale basate sull'assenza di forma scritta, tanto vero che copiosa giurisprudenza ritiene che la richiesta ex art. 119 co. 4 TUB possa avvenire anche in corso di causa (cfr. per tutte Cass. n. 11554/2017, Cass. ord. n. 3875/2019, Cass. ord. n. 24181/2020), osservandosi comunque come nella specie il giudizio sia stato preceduto dalla (dalle) formale (formali) richiesta (richieste) ex art. 119 TUB reiterate nel tempo, per cui anche da tale punto di vista nulla quaestio (cfr. docc. 7, 8, 9 fasc. attoreo): né certo può convenirsi con chi addirittura sembra ritenere necessaria una previa richiesta monitoria dal correntista alla Banca per consegna documentale ex artt. 633ss. c.p.c. con i costi che la stessa comporta, venendosi altrimenti a determinare un'indebita compressione del diritto di azione e difesa in giudizio. Infine non ha valore alcuno il richiamo operato dalla convenuta al limite temporale decennale entro cui per legge è circoscritto il proprio obbligo di conservazione delle scritture contabili, poiché a venire in rilievo nell'ambito di un contenzioso bancario è non già l'obbligo di conservazione, quanto il relativo onere onde poter dimostrare la fondatezza delle proprie tesi (se ad agire in giudizio è l'istituto creditizio, anche ad esempio come convenuto formale in un procedimento di

opposizione a decreto ingiuntivo) ovvero adeguatamente difendersi dagli addebiti di nullità contrattuale mossi *ex adverso* (se ad agire in giudizio è invece il correntista).

**II.2.** Passando dunque ad affrontare il merito della lite e principiano dalla disamina della domanda di nullità contrattuali, dunque della sussistenza o meno delle invalidità contrattuale denunciate *ex parte actoris*, non ci si può esimere da un costante e proficuo confronto con gli esiti dell'indagine peritale svolta in corso di giudizio, fondata su analisi approfondita della documentazione in atti e sull'attento studio dei quesiti affidati dal giudice, sempre nel pieno rispetto del contraddittorio peritale ed esente da vizi logici e metodologici, sì da poter essere assunta quale dato tecnico di riferimento per la decisione giudiziale.

Preliminarmente il c.t.u. ha opportunamente inteso chiarire - a valere anche in risposta a taluni rilievi reiterati dalla convenuta in fase conclusionali circa le carenze documentali addebitabili all'attrice e la relativa eccepita inattendibilità degli esiti della perizia - la portata e tipologia della documentazione contrattuale in suo possesso perché prodotta in atti (cfr. pagg. 5ss. relazione c.t.u.). In particolare, per quanto di interesse, si nota come il contratto di apertura di conto corrente n. 0 162 del 17.5.2004 sia riconosciuto e definito privo dell'indicazione delle condizioni economiche da applicare al rapporto e parimenti è a dirsi per le lettere di apertura di credito in conto corrente del 18.5.2004 per euro 125.000,00 e del 18.5.2004 per euro 250.000,00, nonché del 7.7.2005, del 7.12.2006 e del 12.1.2011: sono presenti le altre lettere di apertura di credito in conto corrente complete del documento di sintesi riportante le condizioni economiche applicate al rapporto, la lettera di ricontrattualizzazione del rapporto di c/c n. 162 dell'1.7.2013 e relativi allegati compreso il documento di sintesi riportante le condizioni economiche applicate al rapporto, estratti conto del c/c n. 0 162 completi del riassunto scalare per valuta e del dettaglio di calcolo delle competenze per l'intero periodo di durata del rapporto (21.5.2004-14.3.2018), il documento di sintesi 14.2.2011 riportante le condizioni economiche da applicare ai finanziamenti in euro o divisa estera, estratti conto con riepilogo scalare ed elementi per il conteggio delle competenze relative ai finanziamenti bancari oggetto di contenzioso.

Pertanto, parte attrice risulta aver assolto al proprio onere probatorio di produzione della serie integrale degli estratti conto relativi al rapporto in

contesa, laddove le lacune documentali rilevate dal c.t.u. corrispondono proprio a quelle denunciate dalla stessa attrice come cause di nullità contrattuale e non colmate da controparte neppure in corso di giudizio.

Al riguardo, non è quindi assentibile la critica di parte convenuta circa una pretesa inammissibilità della disposta consulenza contabile per ritenuta natura esplorativa della stessa in ragione di carenze documentali che sono addebitabili, come detto, alla convenuta stessa; oltre al fatto che parte attrice ha allegato all'atto di citazione perizia tecnica di parte, certamente priva in sé di valore probatorio, ma comunque indice di un approfondimento tecnico sui temi proposti al vaglio del giudice che renda senz'altro opportuna – oltre che necessitata, stanti le riferite lacune contrattuali – una verifica da parte di un tecnico terzo di nomina giudiziale. Neppure può parlarsi di inattendibilità della c.t.u. siccome condotta alla luce di documenti lacunosi poiché invero lo stesso c.t.u. ha asserito di aver avuto a propria disposizione la serie integrale degli estratti conto, il che conferisce indubbia verosimiglianza ai calcoli dallo stesso operati.

Ripercorrendo quindi l'analisi del c.t.u. sulle varie censure mosse *ex parte actoris*, emerge quanto segue:

## a) sui rapporti di apertura di credito (pagg. 12ss. relazione c.t.u.)

- i tassi d'interessi praticati sui finanziamenti di cui ai n. 35 contratti di apertura di credito in c/c, le cui competenze venivano poi addebitate sul c/c ordinario n. 0 162, sono illegittimi dall'apertura sino al 14.2.2011 stante l'assenza, riscontrata dal c.t.u., di pattuizione scritta delle condizioni economiche da applicare agli stessi sino appunto alla sottoscrizione del documento di sintesi 14.2.2011 (cfr. doc. 5 fasc. attoreo), con la conseguenza che per il periodo pregresso si applicano i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 co. 7 TUB;
- analogo è a dirsi per le commissioni e spese applicati ai suddetti finanziamenti le quali, in virtù della disciplina di cui all'art. 117 co. 7 TUB, devono essere eliminate per tutto il periodo antecedente al 14.2.2011;
- quanto alle variazioni *in peius* dei tassi e altri oneri contrattuali, in ordine alla quale l'attrice ha denunciato la violazione dell'art. 118 TUB a far data dal 20.6.2011, il c.t.u. ha riscontrato come effettivamente si sia consumata una siffatta violazione ma limitatamente ai tassi d'interesse applicati, essendo indicato nel documento di sintesi 14.2.2011 un tasso nominale annuo determinato come "Euribor3m + 1,9 spread" mentre dall'analisi degli estratti

conto dei finanziamenti è emerso che "per il periodo successivo al 20.06.2011 i tassi di interesse applicati non corrispondono a quelli concordati ... mentre non risulta agli atti alcuna nuova pattuizione né vengono documentate valide proposte modificative", cosicché il c.t.u. ha proceduto al ricalcolo degli interessi utilizzando il tasso pattuito ("Euribor3m + 1,9 spread") in luogo di quello effettivamente applicato dall'istituto bancario.

In definitiva, e al netto degli effetti della prescrizione di cui si parlerà in seguito, dai calcoli come sopra svolti è determinato un surplus di addebiti al correntista per interessi illegittimi (in quanto non pattuiti o diversi e superiori rispetto a quelli pattuiti) pari a euro 71.829,54 e un surplus di addebiti al correntista per commissioni e spese non pattuite pari a euro 6.681,62.

#### b) sul c/c bancario n. 0 162 (pagg. 16ss. relazione c.t.u.)

- quanto ai tassi d'interesse passivi, il c.t.u. ha accertato l'assenza nel contratto originario 17.5.2004 di ogni pattuizione circa le condizioni economiche da applicare al rapporto (misura degli interessi passivi e attivi, c.m.s., commissioni utilizzi oltre disponibilità fondi, commissioni disponibilità immediata fondi DIF, commissioni e spese varie), assenza in parte colmata con la rinegoziazione dell'apertura di credito del 14.2.2011 (per elasticità di cassa e per smobilizzi del portafoglio commerciale) a valere sul rapporto di c/c (cfr. doc. 14 fasc. attoreo), con conseguente illegittimità dei tassi d'interessi passivi addebitati dall'apertura al 13.2.2011 e ricalcolo degli stessi secondo i criteri *ex lege* di cui all'art. 117 co. 7 TUB.

Tuttavia, anche per il periodo decorrente dal 14.2.2011 il c.t.u. ha rilevato un difetto di determinatezza per la quantificazione dei tassi di interesse da applicare in caso di utilizzo delle linee di credito accordate, come meglio specificato a pag. 18 della relazione peritale, non essendo in alcun modo precisato il parametro Euribor da prendere a riferimento per la determinazione in concreto del tasso d'interesse (chiosa il c.t.u. come "risultano infatti mancanti i riferimenti al tenor ... al fixing ... ed alla base giornaliera ..., caratteri che ove non indicati lasciano spazio all'ambiguità e non permettono di addivenire alla concreta determinazione del saggio di interesse che ne risulta così indeterminato o comunque indeterminabile"); tale indeterminatezza si sarebbe protratta sino alla rinegoziazione del 26.4.2013, con conseguente necessità anche per tale periodo intermedio 14.2.2011-26.4.2013 dei tassi sostitutivi ex art. 117 co. 7 TUB, dovendosi convenire con l'orientamento che

izioni

equipara a tali fini l'assenza totale di pattuizioni con la presenza di pattuizioni indeterminate e indeterminabili.

Sul punto, a fini di completezza d'istruttoria e su richiesta della parte convenuta, è stato svolto un calcolo alternativo di cui alla relazione peritale integrativa dep. 28.11.2021: tuttavia, esaminate attentamente le posizioni espresse in argomento dal c.t.p. della Banca e dal c.t.u., reputa questo giudice di dover condividere e far proprie le osservazioni (in replica) dallo stesso c.t.u. dettagliatamente formulate alle pagg. 38-40 della prima relazione peritale (dep. 29.9.2021) ed esprimenti nitidamente le convincenti motivazioni – fondate sull'analisi contabile della documentazione agli atti – che conducono a disattendere la tesi propugnata dall'istituto creditizio. Testualmente si riportano:

"relativamente all'osservazione inerente la natura dei tassi di interesse da applicare a far data dal 14.02.2011, ovvero che si tratterebbe di tassi ultralegali pattuiti in misura fissa pari al 4,794%, al 2,644% ed al 3,626% ... lo scrivente ritiene di non poterne condividere le conclusioni e ciò sia sulla base dell'analisi del documento in cui tale rinegoziazione è stata formalizzata che, soprattutto, alla luce delle risultanze degli estratti conto bancari in atti.

Quanto alle indicazioni che si possono (all'evidenza) trarre dal.. contratto di rinegoziazione stipulato in data 14.02.2011 risultano plurimi e concordanti elementi che fanno ritenere acquisito il fatto che si tratti della pattuizione di un tasso in misura variabile indicizzata ad un parametro esterno (l'euribor). In tal senso valgano le seguenti osservazioni:

- vengono espressamente individuati gli elementi cui far riferimento per la concreta determinazione della misura del tasso di interesse di volta in volta da applicare ("Euribor mm + 4,00", "Euribor mm + 1,85", "Euribor mm + 2,60"): nessun senso compiuto può essere attribuito a siffatte indicazioni qualora si fosse inteso applicare tassi di interesse in misura fissa;
- in corrispondenza di ognuno dei tassi individuati per l'apertura di credito avvalorata da effetti sbf-cartacei-riba-rid e per l'apertura di credito avvalorata da anticipi su contratti-fatture è espressamente riportata l'abbreviazione "Att." prima dell'indicazione numerica del tasso; tale abbreviazione, per il contesto in cui è utilizzata, può essere ragionevolmente interpretata come l'abbreviazione del termine "attuale" o "attualmente" [dato non smentito dalla convenuta], con ciò evidentemente indicando che in quel momento (alla stipula) il tasso in

funzione dei parametri utilizzati per la determinazione assumeva una specifica misura destinata tuttavia a mutare;

- (3)
- laddove, con la stessa rinegoziazione, si è inteso fissare un tasso in misura fissa lo si è fatto senza ricorrere ad alcuna "specificazione" (si veda ad esempio il tasso per gli utilizzi extra-fido indicato a pagina 4 del documento in "11,90%"); Che si tratti inoltre di un tasso pattuito in misura variabile e non fissa lo si ricava peraltro in maniera piana dall'analisi degli estratti conto versati in atti da cui emerge con evidenza la circostanza che i tassi di volta in volta applicati sono variati più volte e sin da subito nel corso del rapporto";
- in virtù di quanto sopra detto sull'assenza di condizioni economiche espressamente pattuite, il c.t.u. ha proceduto altresì all'espunzione di ogni addebito operato dalla convenuta fino al 13.2.2011 a titolo di spese e commissioni varie (c.m.s., DIF, altri diritti, commissioni e spese). Inoltre, per il periodo successivo (dal 14.2.2011) ha verificato l'illegittimità per mancanza di pattuizione scritto, operando quindi l'eliminazione dei relativi addebiti, di "commissioni su eff. presentati sbf/dopo incasso" e "ns. comm. Insoluto ribasbf" nonché delle "commissioni utilizzi oltre disponibilità fondi" e della "commissione di istruttoria veloce", rilevando invece per la DIF-"commissione disponibilità immediata fondi" l'utilizzo effettivo, nel periodo 20.10.2011-26.4.2013, di un'aliquota superiore a quella convenuta senza alcuna ulteriore pattuizione sul punto, tanto in violazione dell'art. 118 TUB come denunciato da parte attrice e con conseguente necessità di espungere simili addebiti per l'importo eccedente rispetto al pattuito.

A seguito delle osservazioni, da condividersi, del c.t.p. di parte convenuta il c.t.u. ha parzialmente mutato la propria opinione, constatando come effettivamente in data 16.11.2012 fu pattuita fra le parti la nuova misura percentuale della DIF con decorrenza dal 20.11.2012 (cfr. doc. 10 fasc. convenuta), in tal misura (0,5%) e da tale data dovendosi quindi applicare la DIF convenuta, con espunzione solo di quella effettivamente applicata in misura superiore e per l'importo eccedente rispetto al pattuito (cfr. pagg. 37-38 relazione c.t.u.);

- anche i tassi di interesse attivi sono attinti dalla medesima carenza di pattuizione scritta sino alla rinegoziazione dell'1.7.2013 (cfr. doc. 3 fasc. convenuta), con l'effetto che anche in tal caso il c.t.u. ha applicato i criteri sostitutivi ex art. 117 co. 7 TUB per il periodo 17.5.2004-30.6.2013;

- quanto alla censura inerente l'anatocismo, è stato affidato al c.t.u. il compito di provvedere a due calcoli alternativi, l'uno che considera legittimo l'anatocismo sin dall'origine del rapporto ove le previsioni del contratto originario siano conformi ai criteri di cui alla delibera CICR 9.2.2000, l'altro che considera legittimo l'anatocismo a decorrere dal III trimestre del 2013, ossia a far data dalla rinegoziazione 1.7.2013 già citata.

Nell'adempiere fedelmente all'incarico ricevuto, il consulente giudiziale ha tenuto a specificare come il contratto 17.5.2004 prevedesse la medesima periodicità, trimestrale, di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (art. 7 co. 2), con clausola specificamente approvata per scritto, e come nel corso del rapporto la capitalizzazione sia avvenuta in concreto con siffatta medesima periodicità trimestrale: tuttavia, ha precisato il c.t.u., non risulta indicato in contratto il TAE, stante la già rilevata assenza di pattuizione scritta circa le condizioni economiche da applicare al rapporto, e ciò di per sé determina l'illegittimità della pratica anatocistica dovendosi ritenere il contratto non conforme ai criteri di cui alla delibera CICR 9.2.2000. Secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza, anche di legittimità e anche recente, affinché possa definirsi legittimamente operato l'anatocismo nei contratti stipulati successivamente alla citata delibera, occorre infatti che concorrano cumulativamente (1) la pattuizione di pari periodicità nella liquidazione degli interessi debitori e creditori, (2) l'indicazione, in caso di previsione di capitalizzazione infrannuale (come appunto nella vicenda che ci occupa), oltre che del tasso nominale, anche del tasso effettivo su base annua in relazione agli effetti della capitalizzazione infrannuale (cfr. art. 6 delibera CICR 9.2.2000, "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto" (corsivo ns.) e (3) la specifica approvazione per scritto della clausola da parte del cliente (cfr. per tutte Cass. n. 17634/2021, analogamente sul tema Cass. n. 4321/2022).

Pertanto, delle ipotesi di ricalcolo operate dal c.t.u. è senz'altro da accogliere quella che considera legittimo l'anatocismo solo a far data dall'1.7.2013.

Resta infine da affrontare la problematica inerente l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, ovviamente e necessariamente connessa alla domanda di ripetizione che si è detto essere stata azionata dall'attrice e di cui si viene ora a trattare. In proposito, senza ripercorre la copiosa e assai nota giurisprudenza che si è a più riprese occupata dell'argomento "prescrizione" in ambito di contenzioso bancario, preme da un lato richiamare quanto già esposto in apertura di motivazione della presente pronuncia circa la configurabilità dell'azione svolta dall'attrice al contempo come di accertamento di invalidità contrattuale e di ripetizione (condanna della convenuta al pagamento) degli addebiti accertati come illegittimi, dall'altro lato ribadire con il conforme indirizzo esegetico come l'eccezione di prescrizione sia validamente opposta dall'istituto bancario senza necessità, da parte di questo, di specificamente indicare e distinguere le rimesse solutorie e ripristinatorie.

Per tale motivo, è stato dato incarico al c.t.u. anche di individuare le rimesse solutorie e ripristinatorie ai fini della prescrizione "assumendo come termine di decorrenza a ritroso della stessa la data del 10.8.2017 contenente primo atto interruttivo della prescrizione (cfr. doc. 7 fasc. attoreo)" e con la precisazione che la verifica delle rimesse ai fini della prescrizione deve essere operata sul saldo come ricalcolato a seguito di espunzione degli addebiti accertati come illegittimi.

Ora, sotto il primo profilo non ha fondamento la tesi della convenuta per cui il primo valido atto interruttivo della prescrizione sarebbe da rinvenire esclusivamente nella domanda giudiziale, id est nella data di notifica dell'atto di citazione: benvero, a mente dell'art. 2943 c.c. è idoneo a interrompere la prescrizione (anche) qualunque (altro) atto che valga a costituire in mora il debitore, richiedendosi a tal fine per elaborazione esegetica consolidata - pur in un'ampia libertà di forme, per cui l'intimazione scritta può essere fatta con qualunque mezzo senza necessità di formule solenni o di particolari adempimenti - l'indicazione del soggetto obbligato e l'espressione in forma scritta della pretesa di adempimento o di far valere il proprio diritto ad opera del titolare dello stesso o di un suo legale rappresentante, tutti elementi già presenti nella prima richiesta ex art. 119 TUB inviata via pec in data 10.8.2017 (cfr. doc. 7 fasc. attoreo) nella quale la legale rappresentante della B s.r.l. come tale espressamente qualificatasi richiedere la documentazione dettagliatamente indicata, ne specifica la necessità "per la puntuale quantificazione degli illegittimi addebiti effettuati da



Codesto Istituto per i profili indicati in apertura e per i quali già da ora si richiede opportuna rettifica/epurazione/ripetizione" così indubbiamente manifestando la pretesa di far valere il proprio diritto, precisando altresì esplicitamente poco oltre come "La presente richiesta viene formulata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 – comma 4. D. Lgs. 385/93 ed è da intendere quale atto di formale interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ." (con la chiusa che "La consegna della documentazione richiesta dovrà avvenire con ogni possibile sollecitudine, vedendomi costretta, in caso di silenzio o diniego, a tutelare i miei interessi nelle più opportune sedi competenti"). Davvero arduo negare a tale missiva la natura di atto interruttivo della prescrizione, ricorrendone tutti i requisiti ed essendo peraltro la stessa espressamente qualificata come tale, oltre al fatto che la parte intimante non si è limitata a formulare una generica e ipotetica richiesta di ripetizione degli addebiti illegittimi, ma ha dettagliato sia la tipologia delle illegittimità denunciate ("nullità per gli addebiti contabilizzati ... a titolo di interessi passivi al tasso ultralegale; commissioni di massimo scoperto, commissioni per servizio di affidamento ..., capitalizzazione infrannuale per le competenze bancarie passive, commissioni ed altri oneri mancanti di opportuna pattuizione", "mancato riconoscimento degli interessi attivi sui corretti saldi a ns credito"), sia l'importo a suo dire dovuto per tali illegittimi addebiti, pari a euro 159.327,80 "ovvero quella minor o maggior somma che risulterà sulla base della nuova documentazione reperita"; mentre l'assunto della convenuta per cui solo la domanda giudiziale sarebbe idonea a interrompere la prescrizione in presenza di diritti potestativi appare priva di giuridico fondamento, poiché sembra esprimere una tautologia laddove ritiene diritto potestativo quello di contestazione di nullità contrattuali (il quale non è nient'altro che il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti) mentre è indubbio che la domanda ripetitoria attenga a un diritto di obbligazione della Banca verso il cliente.

Quanto al secondo profilo, reputa questo Tribunale di non doversi discostare dall'insegnamento fornito da Cass. ord. n. 9141/2020 per cui "In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e consequentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto,



verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio", conf. Cass. n. 3858/2021, Cass. n. 24941/2021 nonché, fra altri, Corte d'appello di Milano, sent. n. 176/2020, Corte d'appello di Lecce sent. 1.3.2022 e Trib. Treviso sent. 4.5.2021 il quale significativamente, dopo aver ripercorso gli opposti orientamenti tuttora persistenti in materia, osserva come "Per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili (ad es. in tema di tassi di interessi, di anatocismo, di C.M.S., di decorrenza delle valute). Occorre prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido)" in quanto, diversamente, "Facendo riferimento al saldo banca, che può includere un insieme di poste illegittime - dagli interessi anatocistici, agli interessi ultralegali e usurari, alle CMS trimestrali capitalizzate, alle valute fittizie - si ascrive la natura e la misura solutoria della rimessa all'ammontare del margine oltre il fido e, da tale assunto, si fa discendere l'incondizionato pagamento delle pretese avanzate dalla banca con le annotazioni in conto. Risultano in tal modo pregiudicati i principi giuridici posti a presidio dei rapporti negoziali sottostanti, introducendo surrettiziamente pagamenti di crediti che liquidi ed esigibili non sono" per cui, in definitiva, "una lievitazione del saldo banca, connessa alla presenza di interessi ed oneri illegittimamente addebitati determina una "indebita" alterazione del credito vantato dalla banca e, di riflesso, una "falsa" rappresentazione della posizione entro il fido o extra fido. Una indebita registrazione non può modificare la natura legale del saldo, né si può ritenere che, decorso il decennio, tale saldo possa legittimamente mutare la natura delle rimesse. I diritti di credito e debito non devono nascere dalle annotazioni della banca ma dai rapporti giuridici sottostanti".



In questa prospettiva, è da accogliere l'impostazione proposta da parte attrice anche a mezzo il proprio c.t.p., siccome più fedele al fulcro e alla ratio degli orientamenti appena richiamati rispetto a quanto inizialmente compiuto dal c.t.u. il quale, in replica proprio alle osservazioni del c.t.p. attoreo, ha ammesso di non aver operato, nei ricalcoli eseguiti per accertare l'effettivo dare/avere tra le parti, "alcuna rettifica rispetto a tutti quegli addebiti che seppure in tutto o in parte illegittimi sono risultati "coperti" da prescrizione ... confermando quindi limitatamente a tali addebiti le risultanze degli estratti conto" riconoscendo altresì come "tale metodologia ha un impatto sull'esito dei ricalcoli del rapporto in quanto si viene a creare un meccanismo iterattivo tale per cui l'addebito illegittimamente operato, seppur da confermare in quanto "coperto" da prescrizione, finisce per impattare sull'esecuzione dei ricalcoli successivi (in maniera appunto iterattiva)". Proprio allo scopo di evitare tale "impatto", che appare contrario ai principi giurisprudenziali dianzi esposti, è da ritenere corretto e conforme a giustizia il metodo in forza del quale l'individuazione della natura delle rimesse ai fini del calcolo della prescrizione deve avvenire solo sul saldo interamente ricalcolato, id est depurato dagli addebiti riconosciuti illegittimi: pertanto, coniugando fra le diverse ipotesi di ricalcolo effettuate dal c.t.u. quella che ritiene legittimo l'anatocismo a partire dall'1.7.2013 con quella che verifica gli effetti della prescrizione sul saldo del rapporto come interamente ricalcolato per la ragioni si anzidetta, si fa propria in definitiva la ricostruzione contabile che individua un saldo a carico della correntista attrice pari a euro 227.647,15 (cfr. pag. 53 relazione c.t.u.).

Per concludere in ordine all'actio ripetitoria, merita nuovamente evidenziare come i conti (c/c e aperture di credito) i conti oggetto di causa siano stati tutti estinti con saldo finale pari a zero (circostanza incontestata) il che comporta, all'evidenza, che eventuali poste debitorie illegittime sono state effettivamente pagate dal correntista: la prova dell'avvenuto pagamento, ossia dell'effettivo spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens, è logicamente contenuta nel fatto che gli estratti conto sono stati chiusi con saldo zero poiché, se non fossero stati pagati gli addebiti a carico della correntista, il conto si sarebbe chiuso con saldo negativo (cfr. in materia Cass. n. 798/2013, Trib. Pistoia n. 795/2015).


Ne discende, in definitiva, che nei limiti fin qui ampiamenti descritti alla luce delle risultanze dell'istruttoria (documentale e contabile) espletata, è risultata fondata sia la domanda attorea di accertamento di invalidità contrattuali, sia

quella di ripetizione dell'indebito per la somma di euro 227.647,15 oltre interessi moratori dalla domanda (coincidente con la presentazione della domanda di mediazione, in quanto condizione procedibilità della domanda giudiziale stante l'obbligatoria del procedimento di mediazione per le controversie inerenti contratti bancari, art. 5 co. 1bis d.lgs. n. 28/2010).

III. Stante l'accoglimento delle domande di parte attrice, ivi compresa quella ripetitoria, in misura di poco inferiore al *petitum* (e avendo comunque l'attrice sin dall'atto di citazione chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 245.982,76 "ovvero quella diversa domma maggiore o minore che si ritenesse di Giustizia"), non v'è spazio per alcuna pronuncia di compensazione ancorché parziale delle spese di lite, dovendo queste gravare sulla convenuta soccombente tanto in sede di sentenza non definitiva n. 16 √2021 che nel presente pronunciamento definitivo. La liquidazione viene operata a mente del DM 55/2014 in base al valore della causa come risultante dal *petitum* e considerati importi di poco superiori ai medi per la sola fase decisionale, espletatasi in due fasi, non essendovi per il resto ragione per discostarsi dai parametri medi dello scaglione di riferimento.

A carico della convenuta soccombente vanno poste anche le spese di c.t.u., liquidate con separata ordinanza, e le spese di c.t.p. sostenute da parte attrice come documentate in atti (cfr. docc. 19 e 25 fasc. attoreo) le quali non risultano eccessive o superflue ex art. 92 co. 1 c.p.c., stante la complessità dell'indagine e il valore della causa, irrilevante poi il fatto che parte attrice abbia prodotto mera fattura del c.t.p. e non quietanza di pagamento dovendo il giudice valutare solo la riferibilità delle fatture alle prestazioni rese dal tecnico e rientrando comunque le spese di c.t.p. fra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, configurandosi la c.t.p. quale allegazione difensiva tecnica: mentre risultano prive di pregio le contestazioni della convenuta circa il fatto che è stata la controparte a scegliere il proprio consulente (come, del resto, la convenuta stessa) e a determinarne il compenso (ma su questo è previsto il controllo giudiziale ex art. 92 co. 1 c.p.c. per le spese eccessive e superflue, con conseguenza inconsistenza della doglianza in parola) e che si tratterebbe di costi non disciplinati per legge, eccezioni di cui si stenta a comprendere il senso ribadendosi come trattasi pur sempre di spese per allegazioni difensive di natura tecnica le quali, in quanto tali, seguono il principio della soccombenza al pari delle altre spese di lite.

## P.Q.M.



- 1) accerta e dichiara la nullità dei titoli su cui sono fondati gli addebiti posti a carico dell'attrice siccome privi di idonea pattuizione scritta, a titolo di interessi passivi al tasso ultralegale, di c.m.s., di commissione disponibilità fondi, di capitalizzazione infrannuale delle competenze debitorie, di spese e commissioni per le ragioni meglio spiegate in parte motiva e per come accertate all'esito di c.t.u.;
- 2) per l'effetto, quantifica l'esatto importo del saldo complessivo del c/c 3 alla data di estinzione (14.3.2018) depurato da ogni illegittimo interessi, spesa, commissione, capitalizzazione infrannuale delle competenze passive, comprese quelle prodotte dagli altri rapporti bancari dedotti in atti ed ivi addebitate, nell'importo di euro 227.647,15 oltre interessi moratori dalla domanda (da far coincidere con la presentazione della domanda di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010) al saldo e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma così determinata;
- 3) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro 786,00 per compensi, oltre alle spese di c.t.p. come documentate in atti;
- 4) pone a definitivo carico integrale di parte convenuta le spese di c.t.u., liquidate con separata ordinanza.

Pistoia, 13/09/2022

Il giudice dr. Lucia Leoncini